



01 MAR. 2025

Alla cortese attenzione del Signor Sindaco Andrea Virgilio

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Onorevole Luciano Pizzetti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE: SITUAZIONE G.E.V

Premesso che:

-Le Guardie ecologiche volontarie (Gev) sono cittadini e cittadine amanti della natura, volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa dell'ambiente, che desiderano trasmettere agli altri le proprie conoscenze e la propria passione e che educano al rispetto del patrimonio naturale e paesistico della nostra regione.

-Le Gev si assumono l'impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. Le Gev rivestono la funzione di pubblico ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale.

-Le Gev esercitano funzioni informative e sanzionatorie. Si relazionano con le scolaresche e la cittadinanza, informano sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla tutela ambientale, redigono verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale, partecipano a monitoraggi e ad attività di tutela della biodiversità, collaborano con le autorità competenti in caso di emergenze di carattere ecologico e per la difesa del territorio.

-In Lombardia, il servizio volontario di vigilanza ecologica, istituito già nel 1980, è disciplinato dalla legge regionale n. 9/2005, così come modificata dalla l.r. 12 del 21 maggio 2020.



-Le Gev si preparano adeguatamente al loro compito, frequentando un corso di formazione e sostenendo un esame di idoneità. Vengono poi nominati dal Prefetto guardia giurata particolare e ricevono il decreto di incarico dall'ente organizzatore presso il quale svolgeranno servizio. Hanno il dovere di prestare almeno 168 ore annue di servizio. Le Gev si identificano mediante il distintivo ed il tesserino, rilasciati ai sensi di legge

Considerato che:

-L'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento della guardia ecologica volontaria sono individuati dal decreto di incarico (art. 7, c.1 l.r. 9/2005), rilasciato dall'ente organizzatore in conformità con quanto stabilito dall'apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il D.p.g.r. n. 3832 del 21 aprile 2009, "Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie", elenca le materie e relative disposizioni normative oggetto del potere di accertamento di tutte le Gev in servizio, cioè:

1. aree regionali protette: l.r. 30 novembre 1983, n. 86
2. tutela della fauna minore e flora spontanea: l.r. 31 marzo 2008, n. 10



3. coltivazione sostanze minerali di cava: l.r. 8 agosto 1998, n.14
4. raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
5. raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
6. disciplina del settore apistico: art. 11 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5;
7. tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale: titolo IV della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
8. disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3, in attuazione dell'art. 52, comma 1, della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 così come sanzionati dall'art. 133 comma 2^o, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; (il r.r. n. 3/2006 è stato abrogato dal nuovo regolamento regionale n. 6 del 29 marzo 2019, che lo sostituisce. Gli articoli di riferimento nel nuovo regolamento sono gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8)
9. accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica);
10. rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni

-Il decreto di incarico può estendere il potere di accertamento a norme contenute nei regolamenti in materia ambientale dell'ente organizzatore (parco regionale, provincia, comunità montana o comune capoluogo di provincia) presso il quale il volontario presta servizio.

Rilevato inoltre che:

- il tema dei rifiuti abbandonati nella città di Cremona, sia nelle zone centrali che periferiche è indubbiamente una problematica attuale e ricorrente (in passato le GEV erano impiegate su questo fronte)
- la mancata conduzione dei cani con il guinzaglio nel rispetto dei regolamenti vigenti, nonché la mancata raccolta delle deiezioni animali provocano notevoli proteste da parte dei cittadini che frequentano i parchi cittadini e lungo alcune vie
-

Si interroga il Sindaco attraverso gli assessori competenti

- se sia possibile provvedere, e con quale tempistica, ad un accordo tra Comune di Cremona e PLIS Parco del Po e del Morbasco (Cremona capofila) per includere anche l'attività di controllo di rifiuti abbandonati nonché il controllo della conduzione dei cani e la raccolta corretta delle deiezioni, considerate le numerose delle GEV che consentirebbero un'attività di questa natura

Cremona, 28 marzo 2025

Il Consigliere Comunale – Jane Alquati

Il Consigliere Comunale – Alessandro Portesani

Alessandro Portesani